CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 3

Droposta di Legge presentata nella tornata del 5. Genni 1864.

dal Ministro Sell' Interno

0668870

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º

- » 2º
- ,, 9
- n 40
- » 5°
- , 70
- n 20
- » 9

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Breventorione di progetto
di Legge
per rendere esecutoria nelle Brovincia Coscane e nelle Brovincia Meridionali, la Legge Sanitaria del 20 Novembre 1859
PP = 3493

Signou

Il servinio della saluto pubblica in lia i attualmente regolato nello ansiche Provincie Lombardio Combis Marche ed Umbria dalla ligge vembre 1834 1903413- Selle provincie Majalitane das Terreto-Luogotenen giale del 16 Lebararo 1861. Un Concer. ediniticità dalle leggi dei papati pe verni mon amera aprogate Milla depp 11 Movembre 1889 2. net Decreto Lugadenenriale 16 feb braro 1861 Mel vervinio Sanitario for promegla un regalamento proma le disus unioni delle munolen conservation in vigore of antichis; alla puddh'edais be del muovo Quel regalamento però mon fugatto i makervanza / unvertement Mo verhore 1859. nelle Mafalitane auce gh antishi regulament austriai pin popret parmenti Mohneji piemon n' genoveji, bard ellepahlam

isno in vigore conservanto antichi privilege, incelité rechrisione e perhis do hell invene dell'andamento bil servinio quel disordine equella con dulione che a'necessaria consequenza dell'applicare cina legge milion is n regolament antichi dellati in paj Tan Sempi da 'estran governi xodo abre influence ediffication abor princip! or quelli the de home ora informació al orisumente amministration all Ream O Statio Il marferimento della capitale rende urgente far eysaw greeke by dormita che produce pure manie ya di unita di direzione nel servi his lawitario ed mutite speta po mentre quilla del 1889, intrui un Courigh's Superior do lawita pieg I'l Ministers perapsifere it Me with well starting delle attribu him the la legge ghi affida per la Supera mella la lille pubblica dulla via travanji poi in firence lonine low Lawielan, altro Consight Supe pine in Sapohi una softrinsendeny de Salub ed un flastomedicato indicitio ed il Controlis Superiore abrualmente in Corrier che comi futh gli attir largi comultier halfering wella muova sede der verni andrebbe afuncionare in lugo ove ne anche i moperana la legge che li jetilijie Il l'ifer ento erede doversi pur

procedere pel servizio Sanitario alla unificazione delle leggi esistenti in mode pero ene innovandoji i'me no de l'a possibile il lervinio pro ceda con unita' à principi nella di relieve (at mapions direntramento nella gradica abbuarione e un la poplibile economia mellaspera-É prema paluji completamente espequire la sispe con l'estendere ale Mrovinio Meridionali elona no la hegge to Navembre 1859 in Decreto duogasen enziale del 16 feb brara 1861 the e'di quella la sipoh. hione ein l'abrogare suttigh'auti chi regelamente e pubblicatio imme distamente dopo la legge il musio

L'attuazione di questo provise dimento sarebbe faisti pimo perche un abro-doviebbe farzi che intibura i lonsighi danibaci provinciali in bouano ed in sino-

L'anila' li principi nella direrione del servizio sanilario, si alterrebo per la sopprepione de' vari la us' pli ed if giri superiori regionali elarirarione nel lousipio luperiore ichi affani di saludo fuebbico per quali sarebbe necessario l'auborevote avviso di quel conseppo. Il discenhamento, per l'abrogazione

di kutti i veichi regofamenti dei ofsati governi, che to anentrano nel
le autorità regionali: d'economidfinalmente per la sopprepione
de'vari antichi uffici apero dello
blaso ancire in esercizio edora
senza scopo e senza autorità per
che incompatibili coi aucori ore
dinamenti della pubblica lim
ministiszione—

fler queste considerazione il 18 ferendo presenda il seguendo prigesto di segge alla sanzione della bamera

Grogetto di Leggo

atin-

« A cominerare das giorno sara 'escustaria) melle fliro vineir Consin e melle fliro vineir Meridionali la legge 20 Novembre 1889-47 3493-

at'2:-

 I Jurriouari ed fingriegati degli antichi llffici lanilari chevengo. no soppreppi sono posti in dizpo nibilità giusta se previzioni del . sa hegge Meddabre 1863-

out le-

Sono derogale hitte le anteriori
disposizioni contrario alla pre
sente segge) e resteranno abro
gati sutti i regesamenti specia
in vigore per servizi sanistari
nelle varie strovinire del Regno
alla pusticazione del Re) e auturo
vista apare in escurione in
vista dell'artis 31 dell'indicata
segge 20 Sovembre 1359—

D'imostrarione/

Se rispanni due si ottevrebbero collo estensione alle Provincia Meridionali è Voscane della Legge Sanitaria Sel 20. Novembre 1889 = 940:3793 -

Der la sofinez- sione	Della Souri	Superiore Gand a' Sanibarie di C ntendenzà di G Phobomedica b	Pario di Sapoli Poscanà	£ 38,929 = 12,862 = 20,000
Spese	di Ufficio			, 4500-
			Votali	76,291-

Progetto di legge frantato dal Minister All'Aleino / Lange / Sondre e Mendio vale de del 20. Moranhe, 1879.

Menda del J. Germajo 1869.

Progetto Si Legge

art: 1-

A cominciare dal giorno sara' esculoria nelle Grovin. ice Coseane è nelle Grovincie Meridionali, la legge 20 Sc. vembre 1889-94-3793-

art: 2:

Cesteranno ala quel gistino nelle indicate Provincie tutte le attribuzioni di policia è surelo sanitaria di cui fogvero investiti autorità l'espi od individuo non contem plati in detto hegge è saranno apunte dal Ministero dell'Interno Esotto-la sua dipendenza dai Prefetti, Gotto Brefetti e Sindaci ne' modi enci limiti dallo (hegge medesima) stabiliti-

ax 3:

I Sunzionari) ed impiegati degli antichi Uffici Sanisari che vengono rophrepi sono-posti in disponibili sa giusta le prescrizioni della begge M. Ottobre 1863—

atis.

Sons derogate tutte le anteriori disposizioni contrario

alla presente hegge d'resteranno abrogati hutti i regolamo, si speciali dei cessati soverni ancora in vigore pei servi xi sanitari nelle varie Provincio del Regno, alla pubbli carione di quelli che il governo del Pie i'autorirrato al porre in escurione invisti dell'est 3/ dell'indicata leg.

go no Sovembre 1819-

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno
(LANZA)

nella tornata del 5 gennaio 1865.

Promulgazione nelle provincie Toscane e Meridionali della legge sanitaria del 20 novembre 1859, numero 3793.

SIGNORI! — Il servizio della salute pubblica in Italia è attualmente regolato nelle antiche provincia Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria dalla legge 20 novembre 1859 (n° 3793). Nelle provincie napoletane dal decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861. In Toscana ed in Sicilia dalle leggi dei passati Governi non ancora abrogate.

Nella legge 20 novembre 1859 e nel decreto luogotenenziale 16 febbraio 1861 sul evizio sanitario fu promesso un regolamento per isvolgere le disposizioni delle nuove leggi, conservando in vigore gli antichi sino alla pubblicazione del nuovo.

Quel regolamento però non fu fatto, e quindi nelle provincie stesse ove è in osservanza l'unica legge del novembre 1859, nelle napoletane ove è in vigore il decreto 16 febbraio 1861, gli antichi regolamenti austriaci, pontificii, parmensi, modenesi, piemontesi genovesi, sardi e napoletani sono in vigore, conservando antichi privilegi, inutili restrizioni, e portando nell'insieme dell'andamento del servizio quel disordine e

quella confusione che è necessaria conseguenza dell'applicare una legge nuova con regolamenti antichi, dettati in passati tempi da cessati Governi sotto altre influenze ed ispirati a ben altri principii di quelli che debbono ora informare gli ordinamenti amministrativi del regno d'Italia.

Il trasferimento della capitale rende urgente far cessare questa difformità, che produce pure mancanza di unità di direzione nel servizio sanitario ed inutile spesa, perchè, mentre quella del 1859 istituì un Consiglio superiore di sanità presso il Ministero per assistere il ministro nell'esercizio delle attribuzioni che la legge gli affida per la tutela della salute pubblica, tuttavia trovansi poi, in Firenze, consultori sanitari, altro Consiglio superiore in Napoli, una soprintendenza di salute ed un protomedicato in Sicilia; ed il Consiglio superiore attualmente in Torino che, come tutti gli altri corpi consultivi, deve trasferirsi nella nuova sede del Governo, andrebbe a funzionare in luogo ove nè anche è in osservanza la legge che lo istituisce.

Il riferente crede doversi pure procedere pel servizio sanitario alla unificazione delle leggi esistenti, in modo però che, innovandosi il meno che sia possibile, il servizio proceda con unità di principii nella direzione, col massimo discentramento nella pratica attuazione e con la possibile economia nella spesa.

E pensa potersi completamente conseguire lo scopo con l'estendere alle provincie meridionali e toscane la legge 20 novembre 1859 in vigore nell'alta Italia, e di fatto ancora nelle provincie napoletane per decreto inogotenenziale del 16 febbraio 1861, che è di quella ripetizione, e con l'abrogare tutti gli antichi regolamenti, e pubblicare immediatamente dopo la legge il nuovo promesso all'articolo 31.

L'attuazione di questo provvedimento sarebbe facilissima, perchè non altro dovrebbe farsi che istituire i Consigli sanitari provinciali in Toscana ed in Sicilia

L'unità di principii nella direzione del servizio sanitario si otterrebbe per la soppressione dei vari Consigli ed uffizi superiori regionali e la riunione nel Consiglio superiore istituito presso il Ministero dei soli affari di salute pubblica pei quali sarebbe necessario l'autorevole avviso di quel Consesso; il discentramento per l'abrogazione di tutti i vecchi regolamenti dei cessati Governi che lo accentrano nelle autorità regionali; Lidela hygan elyton legga

Le line marioli

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 5 gennaio 1865.

Promulgazione nelle provincie Toscane e Meridionali della legge sanitaria del 20 novembre 1859, numero 3793.

SIGNORI! — Il servizio della salute pubblica in Italia è attualmente regolato nelle antiche provincie, Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria dalla legge 20 novembre 1859 (n° 3793) Nelle provincie napoletane dal decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861 in Toscana ed in Sicilia dalle leggi de passati Governi non ancora abrogate.

Nella legge 20 novembre 1859 e nel decreto luogotenenziale 16 febbraio 1861 sul servizio sanitario fu promesso un regolamento per isvolgere le disposizioni delle nuove leggi, conservando in vigore gli antichi sino alla pubblicazione del nuovo.

Quel regolamento però non fu fatto, e quindi nelle provincie stesse entre in osservanza l'unica legge del novembre 1859, nelle napoletane cre la ligore il decreto 16 febbraio 1861 gli antichi regolamenti nustriaci, pontificii, parmensi, modenesi, piemontesi genovesi, sardi e napoletani sono in vigore, conservando antichi privilegi, inutili restrizioni, e portando nell'insieme dell'andamento del servizio quel disordine e

fore in offerenta

lov'e

quella conf. I regise è necessaria conseguenza dell'ap-The valcon regolamenti antichi, dettan in passa i be dien cessati Governi sotto altre influenze ed ispiración bas altri principii di quelli che debbono ora informare gli o dinamenti amministrativi del regno d'Italia.

Il trasferimento della capitale rende urgente far cessare questa difformità, che produce pure mancanza di unità di direzione nel servizio sanitario ed inutile spesal perchè, mentre quella del 1859 istituì un Consiglio superiore di sanità presso il Ministero per assistere il ministro nell'esercizio delle attribuzioni che la legge gli affida per la tutela della salute pubblical tuttavia trovansi poi, in Firenze, consultori sanitarii altro Consiglio superiore in Napoli, una soprintendenza di salute ed un protomedicato in Sicilia; ed il Consiglio superiore attualmente in Torino che, come tutti gli altri corpi consultivi, de trasferirsi nella nuova sede del Governo, andrebbe a funzionare in luogo ove nè anche è in osservanza la legge che lo istituisce.

Il riferente crede doversi pure procedere pel servizio sanitario alla unificazione delle leggi esistenti, in modo però che innovandosi il meno che sia possibile, il servizio proceda con unità di principii nella direzione, col massimo discentramento nella pratica attatta tuazione e con la possibile economia nella spesa.

con l'estendere alle provincie meridionali e toscane la legge 20 novembre 1859 in vigore nell'alta Italia, e di fatto ancora nelle provincie napoletane pel decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861, che è di quella la ripetizione e con l'abrogare tutti gli antichi regolamenti, e pubblicare immediatamente dopo la legge il nuovo promesso all'articolo 31 della stessa legge.

L'attuazione di questo provvedimento sarebbe facilissima, perchè non altro dovrebbe farsi che istituire i Consigli sanitari provinciali e circondariali in Toscana

ed in Sicilia.

L'unità di principii nella direzione del servizio sanitario si otterrebbe per la soppressione dei vari Consigli ed uffizi superiori regionali e la riunione nel Consiglio superiore istituito presso il Ministero dei soli affari di salute pubblica pei quali sarebbe necessario l'autorevole avviso di quel Consesso; il discentramento per l'abrogazione di tutti i vecchi regolamenti cessati Governi che accentrano nelle autorità regionali;

Tovalla

E pensa potersi cempis amente conseguir lo scopo

ma oggi

l'economia, finalmente, per la soppressione de vari antichi uffizi a peso dello Stato antichi in esercizio, ed bra senza scopo e senza autorità, perchè incompatibili coi nuovi ordinamenti della pubblica amministrazione.

Per queste considerazioni il riferente presenta il seguente progetto di legge alla sanzione della Camera.

1, X I fingui,

SESSIONE 1863-1864

N 293

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 5 gennaio 1865.

Promulgazione nelle provincie Toscane e Meridionali della legge sanitaria del 20 novembre 1859, numero 3793.

Signori! — Il servizio della salute pubblica in Italia è attualmente regolato nelle antiche provincie, Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria, dalla legge 20 novembre 1859 (n° 3793); nelle provincie napoletane, dal decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861; in Toscana ed in Sicilia, dalle leggi de' passati Governi non ancora abrogate.

Nella legge 20 novembre 1859 e nel decreto luogotenenziale 16 febbraio 1861 sul servizio sanitario, fu promesso un regolamento per isvolgere le disposizioni delle nuove leggi, conservando in vigore gli antichi sino alla pubblicazione del nuovo.

Quel regolamento però non fu fatto, e quindi nelle provincie stesse ov'è in osservanza l'unica legge del novembre 1859 nelle napoletane, ov'è in osservanza il decreto 16 febbraio 1861; gli antichi regolamenti austriaci, pontificii, parmensi, modenesi, piemontesi genovesi, sardi e napoletani sono in vigore, conservando antichi privilegi, inutili restrizioni, e portando nell'insieme dell'andamento del servizio quel disordine e

quella confusione, che è necessaria conseguenza dell'applicare una legge nuova con regolamenti antichi, dettati in passati tempi, da cessati Governi, sotto altre influenze, ed ispirati a ben altri principii da quelli che debbono ora informare gli ordinamenti amministrativi del regno d'Italia.

Il trasferimento della capitale rende urgente far cessare questa difformità, che produce pure mancanza di unità di direzione nel servizio sanitario, ed inutile spesa; perchè, mentre la legge del 1859 istituì un Consiglio superiore di sanità presso il Ministero per assistere il ministro nell'esercizio delle attribuzioni che la legge gli affida per la tutela della salute pubblica; tuttavia trovansi poi, in Firenze, consultori sanitari; altro Consiglio superiore in Napoli; una soprintendenza di salute ed un protomedicato in Sicilia; ed il Consiglio superiore attualmente in Torino che, come tutti gli altri corpi consultivi, dovendo trasferirsi nella nuova sede del Governo, andrebbe a funzionare in luogo ove nè anche è in osservanza la legge che lo istituisce.

Il riferente crede doversi pure procedere pel servizio sanitario alla unificazione delle leggi esistenti, in modo però che innovandosi il meno che sia possibile, il servizio proceda con unità di principii nella direzione, col massimo discentramento nella pratica attuazione, e con tutta la possibile economia nella spesa.

E pensa potersi pienamente conseguir lo scopo con l'estendere alle provincie meridionali e toscane la legge 20 novembre 1859 in vigore nell'alta Italia, e di fatto ancora nelle provincie napoletane pel decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861, che è di quella la ripetizione; e con l'abrogare tutti gli antichi regolamenti, e pubblicare, immediatamente dopo la legge, il nuovo, promesso all'articolo 31 della stessa legge.

L'attuazione di questo provvedimento sarebbe facilissima, perchè non altro dovrebbe farsi che istituire i Consigli sanitari provinciali e circondariali in Toscana ed in Sicilia.

L'unità di principii nella direzione del servizio sanitario si otterrebbe per la soppressione dei vari Consigli ed uffizi superiori regionali, e la riunione nel Consiglio superiore istituito presso il Ministero, dei soli affari di salute pubblica pei quali sarebbe necessario l'autorevole avviso di quel Consesso; il discentramento si avrebbe, per l'abrogazione di tutti i vecchi regolamenti de' cessati Governi che accentrano il servizio nelle autorità regionali; l'economia, finalmente, per la soppressione de vari antichi uffizi a peso dello Stato, in esercizio, fin qui, ma oggi senza scopo e senza autorità, perchè incompatibili coi nuovi ordinamenti della pubblica amministrazione.

Per queste considerazioni il riferente presenta il seguente progetto di legge alla sanzione della Camera.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

A cominciare dal giorno sarà esecutoria nelle provincie toscane e nelle provincie meridionali la legge 20 novembre 1859 (n° 3793).

Art. 2.

Cesseranno da quel giorno nelle indicate provincie tutte le attribuzioni di polizia e tutela sanitaria di cui fossero investiti autorità, corpi od individui non contemplati in detta legge e saranno assunte dal Ministero dell'interno, e sotto la sua dipendenza, dai prefetti, sotto-prefetti e sindaci, nei modi e nei limiti dalla legge medesima stabiliti.

Art. 3.

I funzionari ed impiegati degli antichi uffizi sanitari che vengono soppressi sono posti in disponibilità, giusta le prescrizioni della legge 11 ottobre 1863. Art. 4.

Sono derogate tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge, e resteranno abrogati tutti i regolamenti speciali dei cessati Governi ancora in vigore pei servizi sanitari nelle varie provincie del regno, alla pubblicazione di quello che il Governo del Re è autorizzato a porre in esecuzione, in virtù dell'articolo 31 dell'indicata legge 20 novembre 1859.

11+

289

Dimostrazione dei risparmi che si otterrebbero colla estensione alle provincie Meridionali e Toscane della legge sanitaria del 20 novembre 1859, numero 3793.

PER LA SOPPRESSIONE:

Del Consiglio superiore sanitario di Napoli L.	38,929
Delle autorità sanitarie di Toscana »	12,862
Delle autorita samtarie di Toscana	* " ~
Della soprintendenza di salute e Commissioni protomedicali in Sicilia »	20,000
Spese d'ufficio"	4,500
Spese d'utilicio	78 001
Totale L.	191892

Legge sanitaria, 20 novembre 1859, numero 3793.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtà dei poteri straordinari a noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del ministro dell'interno, Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento dell'amministrazione sanitaria quanto segue:

Dell'amministrazione sanitaria.

ART. 1.

La tutela della sanità pubblica è affidata al ministro dell'interno, e sotto la sua dipendenza ai governatori, agli intendenti ed ai sindaci.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i governatori da Consigli sanitari provinciali, e gl'intendenti da Consigli sanitari di circondario.

Il ministro, i governatori e gl'intendenti possono nominare Commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

ART. 2.

Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamente speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiaggie, od alle provenienze marittime.

Dei Consigli di sanità.

ART. 3.

Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:

Di un presidente;

Del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Di sei consiglieri ordinari;

10

Di sei consiglieri straordinari;

Il conservatore del vaccino stabilito nella capitale ne sarà membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino.

Uno dei membri ordinari verrà annualmente designato dal ministro dell'interno per esercitare le funzioni di vice-presidente.

Quando il ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.

ART. 4.

Dei consiglieri ordinari tre sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina o chirurgia, uno tra i farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative.

ART. 5.

I consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse categorie di cui all'articolo precedente, e sarà sempre fra essi un professore di veterinaria.

ART. 6.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità presieduto dal governatore, e composto di un vice-presidente, del procuratore del Re presso il tribunale del circondario, di consiglieri ordinari e straordinari.

ART. 7.

Nelle provincie di Genova, Milano e Torino il numero dei consiglieri sarà di sei ordinari e quattro straordinari; nelle altre di cinque ordinari e tre straordinari.

ART. 8.

Nei capoluoghi di circondario vi sarà un Consiglio di sanità presieduto dall'intendente e composto del procuratore del Re presso il tribunale ove esista, in difetto del giudice di mandamento, di tre consiglieri ordinari e di due straordinari.

ART. 9.

Due dottori in medicina o chirurgia, ed un farmacista, saranno sempre nel novero dei membri ordinari dei Consigli di sanità provinciali e di circondario.

Sarà poi chiamato a farne parte un veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verrà scelto fra i professori della medesima.

Ne faranno inoltre parte nella provincia di Cagliari il conservatore, e nelle altre provincie i vice-conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni assegnate al conservatore dall'articolo 3. (293)

Nel circondario dei capoluoghi di provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari di circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

ART. 11.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re.

I vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati dal ministro dell'interno, sentito il governatore della provincia.

ART. 12.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri eletti dai Consigli sanitari provinciali, e di circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano

separatamente per terzo.

La scadenza nei primi due anni è determinata dalla

sorte, in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovellamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

ART. 13.

Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale avrà posto fra gl'impiegati del Ministero dell'interno, e non avrà voto nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori e dai commissari del vaccino, i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'articolo 3.

ART. 14.

Il ministro dell'interno, i governatori e gl'intendenti potranno chiamare a sedere nei Consigli san tari con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in gererale.

ART. 15.

I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica, all'osservanza delle leggi e dei regola-

menti relativi e propongono all'autorità superiore gli opportuni provvedimenti.

Vegliano parimente sull'esercizio della veterinaria e

sulle epizoozie.

ART. 16.

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl'istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dal Consiglio sanitario militare, nè dal Consiglio di sanità marittima.

Uno o più dei membri dei Consigli saranno dal ministro, dai governatori, o dagli intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in questo articolo.

ART. 17.

Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli sanitari le professioni industrie ed esercizi di

Medico o medico-chirurgo;

Chirurgo od esercente parte della chirurgia;

Levatrice, veterinario, farmacista, droghiere, liquorista, confettiere, erbolaio, fabbricante di prodotti chimici, fabbricante di acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque gassose e di altre bevande artificiali.

ART. 18.

I Consigli sorveglieranno più specialmente gli esercenti stipendiati dai comuni e dagli istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

ART. 19.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all'autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi o marazzini in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri che verrà delegato a termini dell'articolo 16.

ÄRT. 20.

I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e tras porto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servizi sanitari, quando ne siano richiesti dai tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

ART. 21.

I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni dei Consigli sanitari di circondario.

ART. 22.

I Consigli sanitari di circondario rassegnano al governatore della provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel circondario rispettivo.

ART. 23.

Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel circondario.

Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei comuni sottoposti alla loro ispezione.

ART. 24.

Appartiene ai Consigli di circondario di tassare sulla fichiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari.

Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre i Consigli si atterranno alle consuetudini locali, ed alle norme direttive che verranno loro impartite dalla Autorità superiore.

I segretari dei Consigli potranno riscuotere per conto proprio sul montare delle somme parcellate un diritto di lire due per cento.

Attribuzioni dei Consigli provinciali di sanità.

ART. 25.

I Consigli provinciali di sanità oltre alle attribuzioni che eserciteranno come Consigli di circondario statuiranno in via amministrativa sovra i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli di circondario sulla estimazione e tassazione delle note di cui nell'articolo precedente, salvo sempre il ricorso ai tribunali.

ART. 26.

Quando ne siano richiesti dal Governatore pronuncieranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza le pene disciplinari nei limiti e nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti. ART. 27.

Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni per le quali sarà all'uopo statuito con decreto reale.

ART. 28.

Pronuncierà sui richiami contro le decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Delle attribuzioni dei sindaci.

ART. 29.

I sindaci vegliano nel proprio comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

ART. 30.

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1º Agli alimenti ed alle bevande posti in commercio corrotti od alterati, od in condizioni tali da renderis nocivi:

2º Alla rimozione degli oggetti che siano cagione di insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'uffizio al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

Disposizione finale.

ART. 31.

Le norme per l'esecuzione della prosente legge saranno determinate da regolamenti approvati con decreto reale, ferme intanto le discipline vigenti.

È derogato alle leggi anteriori pell'amministrazione sanitaria in quanto sieno contrarie alla presente che sarà esecutoria al primo gennaio 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Torino, addi 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

Decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861 che regola il servizio sanitario nelle provincie napoletane.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del consigliere di luogotenenza dei dicasteri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio di luogotenenza, Abbiamo decretato e decretiamo:

La tutela della sanità interna è affidata al consigliere di luogotenenza pel dicastero dell'interno e sotto la sua dipendenza ai governatori, agl'intendenti ed ai

Nell'esercizio delle relative attribuzioni il consigliere sindaci. di luogotenenza è assistito da un Consiglio superiore di santà, i governatori da Consigli sanitari provinciali e gl'intendenti da Consigli sanitari distrettuali.

Il consigliere di luogotenenza del dicastero dell'interno, i governatori e gl'intendenti possono nominare Commissioni, ispettori o delegati temporanei, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Nulla è innovato rispetto alle facoltà attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiaggie, o alle provenienze marittime.

Dei Consigli di sanità.

ART. 3.

Il Consiglio superiore di sanità è composto di un presidente e di otto consiglieri, oltre al conservatore del vaccino stabilito in Napoli, chè ne è membro e relatore nato per tutto ciò che risguarda il servizio vaccinico ed il vaiuolo.

Quando il consigliere di luogotenenza pel dicastero dell'interno interviene alle sessioni del Consiglio ne assume la presidenza.

Egli destina annualmente uno dei consiglieri per esercitare le funzioni di vice-presidente.

ART. 4.

Dei consiglieri quattro sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina e di chirurgia; uno fra i professori di chimica, uno fra quelli di veterinaria, e gli altri due fra le persone esperte nelle materie giuridiche o amministrative.

ART. 5.

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Consiglio di sanità presieduto dal governatore, e composto di un vice-presidente e di cinque consiglieri, oltre al vice-conservatore del vaccino, che vi avrà le attribuzioni assegnate al conservatore dall'articolo 3.

Due dei consiglieri sono eletti fra i dottori di medicina e chirurgia, uno tra i farmacisti, uno fra i veterinari patentati, e l'ultimo fra le persone versate nelle discipline giuridiche o amministrative.

ART. 6.

In ogni capoluogo di distretto è similmente istituito un Consiglio di sanità presieduto dall'intendente e composto di un vice-presidente e tre consiglieri, oltre al commissario del vaccino con le attribuzioni conferite al conservatore e ai vice-conservatori con gli arti-

I consiglieri sono scelti, l'uno fra i dottori di medicoli 3 e 5. cina o chirurgia. l'altro fra i farmacisti, ed il terzo fra i veterinari patentati.

ART. 7.

Nel distretto dei capoluoghi di provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari distrettuali sono esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

ART. 8.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità sono nominati dal luogotenente generale del Re. I vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari distrettuali sono nominati dal consigliere di luogotenenza del dicastero dell'interno, sentito il governatore della provincia.

ART. 9.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari provinciali e distrettuali stanno in ufficio per un triennio, e sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono rinnovati in ogni anno per la terza parte secondo l'anzianità; ma nei primi due anni la sorte determina quali consiglieri sono da rinnovare.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo, dura in ufficio quanto sarebbe durato il suo predecessore.

ART. 10.

Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale non avrà voto nel Consiglio. Nei Consigli sanitari provinciali e distrettuali le funzioni di segretario saranno rispettivamente esercitate dai vice-conservatori e com-

Il segretario del Consiglio superiore è nominato dal missari del vaccino. luogotenente generale del Re.

ART. 11.

Il consigliere di luogotenenza pel dicastero dell'interno, i governatori e gl'intendenti possono chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voto consultivo o per somministrare notizie quelle persone che, a seconda dei casi, credessero opportuno di sentire.

È assegnato al presidente del Consiglio superiore ART. 12. di sanità il soldo di annui ducati 1440; agli otto consiglieri di ducati 720 per ognuno, ed al segretario di

Il vice-presidente ed i membri dei Consigli provinducati 360. ciali avranno in ogni sessione un gettone di ducati 4 per ognuno, e il vice-presidente ed i membri dei Consigli distrettuali un gettone di ducati 3.

I pubblici funzionari e gli agenti della vaccinazione chiamati a far parte dei Consigli non godranno di alcuno dei soldi qui sopra stabiliti, conservando quelli

corrispondenti ai loro uffizi. Le sessioni ordinarie dei Consigli provinciali e distrettuali non saranno più di due in ogni mese, tranne il caso che i rispettivi presidenti non credessero opportuna una riunione straordinaria.

ART. 13.

Gl'impiegati delle segreterie dell'abolito protomedicato generale e dell'istituto centrale vaccinico saranno ammessi alla segreteria del Consiglio superiore di sanità, secondo il bisogno. ART. 14.

Il Consiglio superiore di sanità avrà sede nell'edifi-

io di Monteoliveto, ove finora è stato il supremo magistrato di salute.

ART. 15.

Tutte le spese occorrenti pel servizio sanitario interno, salvo ciò che è statuito con altro decreto intorno alla vaccinazione, saranno prelevate dai fondi dello Stato, e formeranno parte del bilancio del dicastero dell'interno.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

ART. 16.

I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica, all'osservanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongeno all'autorità superiore gli opportuni provvedimenti. Vegliano parimente sull'esercizio della veterinaria e sulle epizoozie.

ART. 17.

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl'istituti pubblici di educazione, e gli stabilimenti di sanità non dipendenti dai Ministeri di guerra e di marina. Uno o più membri dei Consigli saranno dal consigliere di luogotenenza del dicastero dell'interno, dai governatori o dagli intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in quest'articolo. ART. 18.

Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli sanitari le professioni, industrie ed esercizi di medico o medico-chirurgo, chirurgo o esercente parte della chirurgia, levatrice, veterinario, farmacista, droghiere, liquorista, confectiere, erbolaio, fabbricante di prodotti chimici, preparatore di acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque ga ose e di altre bevande artificiali.

ART. 19.

I Consigli sorveglieranno più specialmente gli esercenti stipendiati da' comuni e dagli istituti di beneficenza, o in altra guisa addetti a servigi caritativi.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedi, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all'Autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di

quello fra i membri che sarà delegato a' termini dell'articolo 17.

ART. 21.

I Consigli danno parere intorno alla costruzione de' cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassa delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servizi sanitari, quando ne sieno richiesti da' tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

ART. 22.

I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto con le Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni de' Consigli sanitari distrettuali.

ART. 23.

I Consigli sanitari distrettuali rassegnano al Governatore della provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario del rispettivo distretto.

ART. 24.

Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti delle professioni sanitarie del distre to. Un esemplare di questo qua lo sarà affisso in tutte le farmacie dei comuni sottoposti alla loro ispezione.

ART. 25.

Appartiene a' Consigli distrettuali di tassare, sulla richiesta degli interessati, le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servigi medici, chirurgici, ostetrici, o veterinari. Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre, si osserveranno le consuetudini locali e le norme direttive, che saranno date dalle autorità superiori. I segretarie de' Consigli potranno riscuotere per conto proprio, sull'ammontare delle somme accordate, un diritto del due per cento.

Attribuzioni de' Consigli provinciali di sanità.

ART. 26.

I Consigli provinciali di sanità, oltre alle attribuzioni che esercitano come Consigli distrettuali, pronunzieranno in via amministrativa sopra i ricorsi contro le deliberazioni de' Consigli distrettuali, sull'estimazione e tassa delle note di cui nell'articolo precedente, salvo sempre il ricorso a' Tribunali.

ART. 27.

Quando ne siano richiesti dal Governatore, pronuncieranno contro gli esercenti di professioni sottoposte alla loro vigilanza le pene disciplinari ne' limiti e ne' casi determinati dalla legge e da' regolamenti.

Attribusioni del Consiglio superiore di sanità.

ART. 28.

Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni, per le quali sarà all'uopo statuito con decreto del luogotenente generale del Re.

ART. 29.

Pronunzierà sui richiami contro le decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Attribuzioni de' sindaci.

ART. 30.

I sindaci vegliano nel proprio comune all'osservanza delle leggi e regolamenti di polizia sanitaria. ART. 31.

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei

1° Agli alimenti ed alle bevande poste in commerluoghi pubblici: cio corrotte od alterate o in condizioni tali da renderle

C 2° Alla rimozione degli oggetti che sieno cagione nocive;

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad d'insalubrità. uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire di ufficio, nel fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

Disposizioni finali.

ART. 32.

Il protomedico generale e l'istituto vaccinico sono aboliti, e cessa ogni attribuzione del supremo magistrato di salute rispetto alla sanità interna.

ART. 33.

Le norme per la esecuzione del presente decreto saranno determinate con regolamento approvato dal luogotenente generale del Re in queste provincie, ferme

intanto le discipline vigenti. È derogato alle leggi anteriori sull'amministrazione sanitaria interna in quanto sieno contrarie al presente decreto, che sarà esecutivo al 1º di luglio 1861.

È affidata l'esecuzione a' consiglieri pe' dicasteri dell'interno, dell'istruzione pubblica, e delle finanze.

Napoli 16 di febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOIA

COSTANTINO VIGRA

Decieto Grogotenziale

Det 16 Febbraio 1861

il servizio sarrilario nelle Provincie Phapoletone

— 7 —

EUGENIO,

PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE

di Sua Maestà

NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza dei Dicasteri dell' Interno e dell' Agricoltura, Industria e Commenzio;

Udito il Consiglio di Luogotenenza; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La tutela della sanità interna è affidata al Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno, e sotto la sua dipendenza aj Governatori, agl' Intendenti ed ai Sindaci.

Nell' esercizio delle relative attribuzioni il Consigliere di Luogotenenza è assistito da un Consiglio Superiore di Sanità, i Governatori da Consigli sanitarii provinciali, e gl'Intendenti da Consigli sanitarii distrettuali.

Il Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell' Interno, i Governatori, e gl'Intendenti possono nominare Commissioni, Ispettori o Delegati temporanei, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2. Nulla è innovato rispetto alle facoltà attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario delle Armate di terra e di mare, dei porti e delle spiagge, o alle provvenienze marittime.

Dei Consigli di Sanità.

Art.3. Il Consiglio superiore di sanità è composto di un Presidente e di otto Consiglieri, oltre al Conservatore del vaccino stabilito in Napoli, che ne è membro e relatore nato per tutto ciò che risguarda il servizio vaccinico ed il vajuolo.

Quando il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno interviene alle sessioni del Consiglio, ne as-

sume la presidenza.

Egli destina annualmente uno de' Consiglieri per eser-

citare le funzioni di Vice-presidente.

Art. 4. Dei Consiglieri, quattro sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina e di chirurgia; uno fra i professori di chimica; uno fra quellidi veterinaria; e gli altri due fra le persone esperte nelle materie giuridiche o amministrative.

Art. 5. In ogni capoluogo di Provincia è istituito un Consiglio di sanità preseduto dal Governatore, ... composto di un Vice-presidente e di cinque Consiglieri, oltre al Vice-conservatore del vaccino, che vi avrà le attribu-

zioni assegnate al Conservatore dall' art. 3.

Due de' Consiglieri sono eletti fra i Dottori di medicina e chirurgia, uno tra i farmacisti, uno fra i veterinarii patentati, e l'ultimo fra le persone versate nelle disci-

pline giuridiche o amministrative.

Art. 6. In ogni capoluogo di Distretto è similmente istituito un Consiglio di sanità preseduto dall' Intendente e composto di un Vice-presidente e tre Consiglieri, oltre al Commissario del vaccino con le attribuzioni conferite al Conservatore e a'Vice-conservatori con gli art. 3 e 5.

I Consiglieri sono scelti, l'uno fra i dottori di medicina o chirurgia, l'altro fra i farmacisti, ed il terzo fra i

veterinarii patentali.

Art. 7. Nel distretto de' capoluoghi di provincia le funzioni attribuite a'Consigli sanitarii distrettuali sono esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

Art. 8. Il Presidente ed i membri del Consiglio supe-

riore, i Vice-presidenti ed i membri de' Consigli provinciali di sanità sono nominati dal Luogotenente Generale del Re. I Vice-presidenti ed i membri de' Consigli sanitarii distrettuali sono nominati dal Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell' Interno, sentito il Governatore della Provincia.

Art. 9. Il Presidente ed i membri del Consiglio superiore, i Vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitarii provinciali e distrettuali stanno in ufficio per un triennio, e sono sempre rieleggibili. I Consiglieri sono rinnovati in ogni anno per la terza parte secondo l'anzianità; ma ne' primi due anni la sorte determina quali Consiglieri sono da rinnovare.

Chi surroga un Consigliere uscito anzi tempo, dura in

ufficio quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Art. 10. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per Segretario un Dottore in medicina o chirurgia, il quale non avrà voto nel Consiglio. Ne'Consigli sanitarii provinciali e distrettuali, le funzioni di Segretario saranno rispettivamente esercitate da' Vice-conservatori e Commissarii del Vaccino.

Il Segretario del Consiglio superiore è nominato dal

Luogotenente Generale del Re.

Art. 11. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno, i Governatori e gl' Intendenti possono chiamare a sedere ne' Consigli san tarii con voto consultivo o per somministrare notizie quelle persone, che, a seconda de' casi, credessero opportuno di sentire.

Art. 12. È assegnato al Presidente del Consiglio superiore di Sanità il soldo di annui ducati 1440; agli otto Consiglieri di ducati 720 per ognuno; ed al Segretario di

ducati 360.

Il Vice-Presidente ed i membri dei Consigli provinciali avranno in ogni sessione un gettone di ducati 4 per ognuno, e il Vice-Presidente ed i membri dei Consigli distrettuali un gettone di ducati 3.

I pubblici funzionari e gli agenti della vaccinazione chiamati a far parte dei Consigli, non godranno di alcuno dei soldi qui sopra stabiliti, conservando quelli corrispondenti

ai loro uffizii.

Le sessioni ordinarie dei Consigli provinciali e distrettuali non saranno più di due in ogni mese, tranne il caso che i rispettivi Presidenti non credessero opportuna una riunione straordinaria.

Art. 13. Gl' impiegati delle Segreterie dell' abolito Protomedicato generale e dell' Istituto centrale vaccinico, saranno ammessi alla segreteria del Consiglio superiore

di sanità, secondo il bisogno.

Art. 14. Il Consiglio superiore di sanità avrà sede nello edifizio di Monteoliveto, ove finora è stato il Supremo Ma-

gistrato di salute.

Art. 15. Tutte le spese occorrenti pel servizio sanitario interno, salvo ciò che è statuito con altro Decreto intorno alla vaccinazione, saranno prelevate da' fondi dello Stato, e formeranno parte del bilancio del Dicastero dell'Interno.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitarii in generale.

Art. 16. I Consigli sanitarii vegliano alla conservazione della sanità pubblica, all' osservanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongono all' Autorità superiore gli opportuni provvedimenti. Vegliano parimente sull'eser-

cizio della veterinaria e sulle epizoozie.

Art. 17. La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl' istituti pubblici di educazione, e gli stabilimenti di sanità non dipendenti da' Ministeri di Guerra e di Marina. Uno o più membri de' Consigli saranno dal Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell' Interno, da Governatori o dagli Intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in questo articolo.

Art. 18. Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza de' Consigli sanitarii le professioni, industrie ed esercizi di medico o medico-chirurgo, chirurgo o esercente parte della chirurgia, levatrice, veterinario, farmacista, droghiere, liquoristà, confettiere, erbolaio, fabbricante di prodotti chimici, preparatore di acque e fanghi minerali, fabbriJula.

cante di birra, di acque gazose, e di altre bevande artificiali.

Art. 19. I Consigli sorveglieranno più specialmente gli esercenti stipendiati da' Comuni e dagli Istituti di benefi-

cenza, o in altra guisa addetti a servigi caritativi.

Art. 20. Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedii, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all' Autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine o magazzini in cui si contengono, coll' assistenza di quello fra i membri che sarà delegato a' termini dell'articolo 17.

Art. 21. I Consigli danno parere intorno alla costruzione de' cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassa delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servigi sanitari, quando ne sieno richiesti da' Tribunali, è nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò

che interessa la pubblica sanità.

Art. 22. I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto con le Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni de' Consigli sanitari Distrettuali.

Art. 23. I Consigli sanitari distrettuali rassegnano al Governatore della Provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario del rispettivo Distretto.

Art. 24. Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti delle professioni sanitarie nel Distretto. Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei

Comuni sottoposti alla loro ispezione.

Art. 25. Appartiene a' Consigli distrettuali di tassare, sulla richiestà degl' interessati, le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servigi medici, chirurgici, ostetrici, o veterinarii. Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre, si osserveranno le consuetudini locali e le norme direttive, che saranno date dalle Autorità superiori.

I Segretarii de'Consigli potranno riscuotere per conto proprio, sull'ammontare delle somme accordate, un diritto del due per cento.

Attribuzioni de' Consigli provinciali di sanità.

Art. 26. I Consigli provinciali di sanità, oltre alle attribuzioni che esercitano come Consigli distrettuali, pronunzieranno in via amministrativa sopra i ricorsi contro le deliberazioni de' Consigli distrettuali, sull' estimazione e tassa delle note di cui nell' articolo precedente, salvo sempre il ricorso a' Tribunali.

Art. 27. Quando ne siano richiesti dal Governatore, pronuncieranno contro gli esercenti di professioni sottoposte alla loro vigilanza le pene disciplinari ne' limiti e

ne' casi determinati dalla legge e da' regolamenti.

Attribuzioni del Consiglio Superiore di sanità.

Art. 28. Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la Farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni, per le quali sarà all' uopo statuito con decreto del Luogotenente generale del Re.

Art. 29. Pronunzierà sui richiami contro le decisioni

del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Attribuzioni de' Sindaci.

Art. 30. I Sindaci vegliano nel proprio Comune all' osservanza delle leggi e regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 31. La loro vigilanza in materia igienica si estende

nei luoghi pubblici:

1.º agli alimenti ed alle bevande poste in commercio corrotte od alterate o in condizioni tali da renderle nocive;

2.º alla rimozione degli oggetti che sieno cagione

d' insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all' uopo farli eseguire di ufficio, nel fine di rimuovere le cause d' insalubrità al vicinato.

Disposizioni finali.

Art. 32. Il Protomedicato generale e l'Istituto vaccinico sono aboliti, e cessa ogni attribuzione del Supremo magi-

strato di salute rispetto alla sanità interna,

Art. 33. Le norme per la esecuzione del presente Decreto saranno determinate con regolamento approvato dal Luogotenente generale del Re in queste provincie, ferme intanto le discipline vigenti. È derogato alle leggi anteriori sull'amministrazione sanitaria interna in quanto sieno contrarie al presente Decreto, che sarà esecutivo al 1.º di luglio 1861.

È affidata l'esecuzione a' Consiglieri pe' Dicasteri dell'Interno, dell' Istruzione Pubblica, e delle Finanze.

Napoli, 16 di Febbraio 1861

EUGENIO DI SAVOIA

Il Consigliere di Luogotenenza pei Dicasteri dell' interno, dell' agricì, industria e comm. L. Romano.

COSTANTINO NIGRA

Vegge Sanilaria

20 Diorembre 1859

yc 3/93



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento: dell'Amministrazione sanitaria quanto segue:

DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA

Art. 4

La tutela della Sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza ai Governatori, agli Intendenti ed ai Sindaci.

* Vol. XXVIII.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il Ministro è assistito da un Consiglio Superiore di Sanità, i Governatori da Consigli Sanitari provinciali, è gl'Intendenti da Consigli Sanitari di Circondario.

Il Ministro, i Governatori e gl'Intendenti possono nominare Commissioni, Ispettori, o Delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2.

Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiaggie, od alle provenienze marittime.

DEI CONSIGLI DI SANITA.

Art. 3.

Il Consiglio Superiore di Sanità sarà composto:

Di un Presidente;

Del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino;

Di sei Consiglieri ordinari;

Di sei Consiglieri straordinari;

Il Conservatore del vaccino stabilito nella Capitale ne sarà Membro e Relatore nato per tutto ciò che riflette il vajuolo ed il vaccino.

Uno dei Membri ordinari verrà annualmente designato dal Ministro dell'Interno per esercitare le fun-

zioni di Vice-Presidente.

Quando il Ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.

is a Art. 4. The lates of the trans

Dei Consiglieri ordinari tre sono eletti fra i Professori attuali od emeriti, o fra i Dottori di medicina o chirurgia; uno tra i Farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative.

Alt. 5.

L' Consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse categorie di cui all'articolo precedente, e sarà sempre fra essi un Professore di veterinaria.

wall the to the the best of the C. C. to the best the ball

In ogni Capo-luogo di Provincia ha sede un Consiglio di Sanità presieduto dal Governatore, e composto, di un Vice-Presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario, di Consiglieri ordinari e straordinari.

Art. 7. 3 . 4 . 6 . 6 . 6

Nelle Provincie di Genova, Milano e Torino il numero dei Consiglieri sarà di sei ordinari e quattro straordinari; nelle altre di cinque ordinari e tre straordinari.

Art. 8.

Nei Capi-luogo di Circondario vi sara un Consiglio di Sauità presieduto dall'Intendente, e composto del Procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, in difetto del Ciudice di Mandamento, di tre Consiglieri ordinari e di due straordinari.

Due Dottori in medicina o chirurgia, ed un Farmacista saranno sempre nel novero dei Membri ordinari dei Consigli di Sanità provinciali, e di Circondario.

Sarà poi chiamato a farne parte un Veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verrà scelto fra i Professori della medesima.

Ne faranno inoltre parte nella Provincia di Cagliari il Conservatore, e nelle altre Provincie i Vice-Conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni asse gnate al Conservatore dall'art. 3.

Art. 10.

Nel Circondario dei Capi-luogo di Provincia le funzioni attribuite ai Consigli Sanitari di Circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 14. Il Presidente ed i Membri del Consiglio Superiore, i Vice-Presidenti ed i Membri dei Consigli provinciali di Sanità saranno nominati dal Re.

I Vice-Presidenti ed i Membri dei Consigli Sanitari di Circondario saranno nominati dal Ministro dell'Interno sentito il Governatore della Provincia.

Art. 12.

Il Presidente ed i Membri del Consiglio Superiore, i Vice-Presidenti ed i Membri eletti dei Consigli Sanitari provinciali, e di Circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano separatamente per terzo.

2669

La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovellamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un Consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 13.

Al Consiglio Superiore di Sanità è addetto per Segretario un Dottore in medicina o chirurgia, il quale avrà posto fra gli Impiegati del Ministero dell'Interno, e non avrà voto nel Consiglio.

Nei Consigli Sanitari provinciali e di circondario le funzioni di Segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai Vice-Conservatori, e dai Commissari del vaccino i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'art. 3.

Art. 14.

Il Ministro dell'Interno, i Governatori e gli Intendenti potranno chiamare a sedere nei Consigli Sanitari con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI SANITARI IN GENERALE.

Art. 15.

I Consigli Sanitari vegliano alla conservazione della Sanità pubblica, all'osservanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongono all'Autorità Superiore gli opportuni provvedimenti.

Vegliano parimente sull'esercizio della veterinaria e sulle epizoozie.

cars Art. 16,

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gli istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dal Consiglio Sanitario militare, nè dal Consiglio di Sanità marittima.

Uno o più dei Membri dei Consigli saranno dal Ministro, dai Governatori, o dagli Intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in quest'articolo.

Art. 17.

Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli Sanitari le professioni, industrie ed esercizi di:

Medico o Medico-chirurgo;

Chirurgo od esercente parte della chirurgia;

Levatrice, Veterinario, Farmacista, Droghiere, Liquorista, Confettiere, Erbolaio, Fabbricante di prodotti chimici, Fabbricante d'acque e fanghi minerali, Fabbricante di birra, d'acque gazose, e d'altre bevande artificiali.

Art. 18.

I Consigli sorveglieranno più specialmente gli esercenti stipendiati dai Comuni e dagli Istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

Art. 19.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all'Autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine, negezi, o magazzeni in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro Membri, che verrà delegato a termini dell'art. 16.

Art. 20.

I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri; sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche, od onorari per servizi sanitari quando ne siano richiesti dai Tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

Art. 21.

I Consigli Sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI SANITARI DI CIRCONDARIO.

Art. 22.

I Consigli Sanitari di Circondario rassegnano al Governatore della Provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel Circondario rispettivo.

Art. 23.

Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel Circondario. Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei Comuni sottoposti alla loro ispezione.

Art. 24.

Appartiene ai Consigli di Circondario di tassare sulla richiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici, o veterinari.

Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre i Consigli si atterranno alle consuetudini locali, ed alle norme direttive che verranno loro impartite dalla Autorità Superiore.

I Segretari dei Consigli potranno riscuotere per conto proprio sul montare delle somme parcellate un dritto di lire due per cento.

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITÀ.

Art. 25.

I Consigli provinciali di Sanità oltre alle attribuzioni che eserciteranno come Consigli di Circondario statuiranno in via amministrativa sovra i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli di Circondario sulla estimazione e tassazione delle note di cui nell'articolo precedente, salvo sempre il ricorso ai Tribunali.

Art. 26.

Quando ne siano richiesti dal Governatore pronuncieranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla

loro vigilanza, le pene disciplinari nei limiti e nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 27,

Il Consiglio Superiore di Sanità rivedrà almeno ogni dicci anni la Farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni pelle quali sarà all'uopo statuito con Decreto Reale.

Art. 28.

Pronuncierà sui richiami contro la decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI SINDACI.

Art. 29.

I Sindaci vegliano nel proprio Comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 30.

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

- 4.0 Agli alimenti ed alle bevande poste in commercio corrotte od alterate, od in condizioni tali da renderle nocive;
- 2.º Alla rimozione degli oggetti che siano cagione di insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini

opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 51.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate da regolamenti approvati con Decreto Reale, ferme intanto le discipline vigenti.

È derogato alle leggi anteriori pell'Amministrazione sanitaria in quanto sieno contrarie alla presente che

sarà esecutoria al primo gennaio 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. Torino addi 20 novembre 1859.

VETTORED EWANUELE

(Ludgo del Sigillo).
V. I Guardasigilli
U: ATTAZZI.

U. BATTAZM.

STAMPERIA REALE.





Re d'Italia

Sulla proposta del Orcinistro dello Intorno

Colbiano antorixiato, ed autorizziano lo stesso Drinistro a gresentare al Garlamento il progetto di legge unito al presente. Deveto per estendere alle Gravincie Coscane, ed alle Gravincie Ore, ridionali la legge Sanitaria 20 Novembre 1859 He 3793 in caricandolo di sosteneme la discufsione innonti al Garlamento, medesimo.

Dato a Corimo li Germaio 1865.

& Langa